

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Bozzi ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702);	
PRESIDENTE	156	PARLATO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CASATI ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (1596);	
Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dal Senato) (1390)	156	CARPINO e CASALINUOVO: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607)	160
PRESIDENTE	156, 159	PRESIDENTE	160, 161, 164, 165
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	156, 158	CASINI	162
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	156	GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	164
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		MANNUZZU	162
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696);		ONORATO	163, 164
PORCELLANA ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648);		RICCI	164, 165
GOTTARDO: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (651);		RIZZO	161, 162, 163
		SABBATINI, <i>Relatore</i>	163, 165
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	165

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

La seduta comincia alle 11,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Carta, Dell'Andro, Gullotti e Pennacchini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiori Giovannino, Contu, Abbate e La Rocca.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dal Senato) (1390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dal Senato nella seduta del 7 febbraio 1980.

Ricordo ai colleghi della Commissione che nella seduta dell'11 giugno 1980, dopo lo svolgimento della relazione e la discussione sulle linee generali, fu deliberato di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta anche al fine di consentire al Governo di poter motivare il provvedimento in modo più articolato.

Il relatore, onorevole Casalnuovo, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, per cui ne assumerò io stesso le funzioni.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Signor Presidente, mi sia consentito dirle che a me pare inaccettabile dover intervenire su un provvedimento in sede legislativa senza la presenza del relatore. A parte il fatto che non vedo che senso possa avere un mio intervento mancando

l'onorevole Casalnuovo, ritengo che questo modo di procedere altro non sia se non un vero e proprio boicottaggio dei lavori della Commissione.

Aggiungo che avevamo chiesto al Governo di fornire dati precisi sulla situazione dell'organico degli agenti di custodia per permetterci di decidere con maggiore cognizione di causa su questa materia.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco che questo provvedimento necessita di una rapida approvazione. Allo stato attuale l'organico degli agenti di custodia ha una carenza di solo 210 unità, ma non possiamo programmare le nuove immissioni di agenti di custodia se non approviamo prima questo disegno di legge. Ricordo anche che il Governo ha assunto l'impegno di affrontare anche il problema della riforma organica del Corpo.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Vorrei sapere se nella cifra citata dall'onorevole Gargani sono compresi gli agenti presenti effettivamente in organico, inclusi quelli adibiti ad altre attività, ad esempio di carattere amministrativo, e quelli distaccati.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La cifra è complessiva.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Dunque, vi sono compresi anche gli agenti ausiliari?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Ero convinta del contrario.

Il mio sarà un breve intervento per annunciare che il gruppo comunista è disponibile all'approvazione di questo provvedimento perché è evidente la totale insufficienza del personale attualmente in organico, insufficienza che appare ancora più grave solo che si consideri la mancanza

di dati più articolati in ordine alle carenze di tale personale.

L'insufficienza del personale di custodia non è tale solo in rapporto alle finalità della legge di riforma penitenziaria, ma anche rispetto ai livelli minimi di sicurezza negli istituti penitenziari. Come tutti sanno, infatti, nelle carceri è aumentata la popolazione fino ad oltre 30 mila unità, per cui si sono in pratica estinti gli effetti dell'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto.

Il personale di custodia è talmente insufficiente che è costretto a turni pesantissimi, e gli è spesso negato il godimento dei riposi settimanali. Inoltre, la situazione dell'edilizia penitenziaria è tale da rendere più grave questa carenza, per cui la scarsità di personale civile costringe a distogliere quello di custodia dai suoi compiti di istituto (con quali conseguenze, lo possiamo tutti immaginare). Non intendo dilungarmi sull'attuazione della riforma penitenziaria, di fronte alla quale questa situazione e lo *status* medesimo del Corpo non solo si pongono in rapporto stridente, ma addirittura rappresentano gravi ostacoli.

Siamo, dunque, convinti della necessità di nuovi reclutamenti, ma non approviamo il fatto che non sia stata fatta alcuna pianificazione di reclutamento per il futuro. Non dimentichiamo che gli aspiranti a diventare agenti di custodia sono sottoposti a prove diverse da quelle previste per altri corpi e, questo, senza una ragione specifica.

La realtà è che un piano di reclutamento che abbia garanzie di successo e per quantità e per qualità presuppone un diverso *status*, una diversa professionalità, un diverso ruolo del personale di custodia.

Il disegno di legge che stiamo discutendo non è un parziale anticipo della riforma, anzi, si colloca in un'ottica diversa, che finora si è rivelata inadeguata e fallimentare rispetto ai problemi da risolvere. Questo è il motivo delle nostre riserve e delle nostre critiche ed è per questo che il gruppo comunista ancora una volta

sollecita il Governo ad affrontare seriamente la discussione sulla riforma del Corpo degli agenti di custodia, discussione che esso rimanda continuamente, nonostante gli impegni assunti, ormai da anni e solennemente, dai vari ministri che sono succeduti.

Prendiamo atto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Gargani nella seduta di mercoledì scorso, secondo cui il Governo non ha difficoltà ad affrontare la riforma complessivamente del Corpo ma questo mi pare insufficiente. Chiediamo al Governo di non limitarsi a non avere obiezioni, ma di esprimere un impegno, una volontà politica operativa su questo tema nell'unico modo possibile, e cioè presentando un disegno di legge che, del resto, era stato annunciato anni fa.

L'ufficio di presidenza della Commissione ha già espresso un impegno su questi temi decidendo di affiancare al disegno di legge al nostro esame le proposte di riforma generale del Corpo pendenti davanti alla Commissione avviando l'*iter* parlamentare. Chiediamo che tutti i gruppi si impegnino affinché questo *iter* sia rapido, anche se ci rendiamo conto che i tempi di approvazione non potranno coincidere con quelli del disegno di legge al nostro esame in considerazione della complessità e della ampiezza della materia oggetto delle proposte di legge e del diverso stadio in cui si trovano i vari provvedimenti.

Infine, avanziamo una riserva sull'articolo 2 del disegno di legge che riguarda la copertura della spesa. Ci pare piuttosto grave che, per provvedere all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento, si attinga al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, capitolo che riguarda il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario », perché questo capitolo attiene ad una riforma di fondamentale rilievo, di cui abbiamo parlato anche questa mattina in sede referente e sulla quale da anni sono stati assunti impegni politici ben precisi. Ci si potrà

obiettare che nel 1980 i soldi probabilmente non saranno spesi a quello scopo se non in piccola parte, però il problema è che ciò dipende dai ritardi che ho sottolineato: questo è il punto che desideriamo porre in risalto.

L'imputazione di spesa e la scelta per il finanziamento di questo provvedimento costituiscono un segnale negativo e piuttosto grave, per cui sarebbe nostra intenzione presentare un emendamento all'articolo 2.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho alcuna difficoltà a tradurre in un impegno preciso la disponibilità, più volte dichiarata dal Governo, a discutere la riforma generale del Corpo (aderisco così alla richiesta avanzata dall'onorevole Granati), dato che tendiamo a programmare il reclutamento degli agenti di custodia. Potrei anche divenire ad una forma di critica secondo cui il Ministero non sarebbe ancora pronto per presentare una propria iniziativa. D'altra parte, sono stati compiuti tentativi anche negli anni passati, ma mi sembra che soluzioni complessive e finali non siano state trovate. Il Governo è quindi disponibile a discutere di questo con la Commissione, in modo da trovare soluzioni valide che pongano rimedio alle disfunzioni o discrasie che esistono in questo settore.

I dati relativi all'organico che ho varie volte sottolineato può darsi che siano imprecisi, ma lo sono in difetto; questo rende ancora più drammatica la situazione ed evidenzia le carenze, come mi pare sia stato serenamente posto in risalto dall'onorevole Granati, rendendo ancora più urgente la necessità di prevedere un adeguamento, per continuare in un cammino che deve essere rivisto, ma che non può subire soste, perché altrimenti non potremmo approvvigionarci del materiale umano, indispensabile nell'attuale situazione.

Per quanto riguarda le riserve espresse circa la copertura della spesa, pregherei

sommessamente l'onorevole Granati di non presentare emendamenti. Le spiego il motivo: abbiamo attinto a questo capitolo di bilancio non per snaturare la riforma concernente il conciliatore ed il pretore, ma perché prevedibilmente nell'anno 1980 questo capitolo non potrà essere utilizzato. Infatti, non credo che prima di settembre o ottobre questa riforma, che presenta qualche complessità, potrà essere approvata dal Senato. Comunque, non pongo alcuna difficoltà a che parallelamente si apra una discussione sul punto in questa sede in modo che la Commissione si trovi avvantaggiata quando quel progetto di legge sarà trasmesso dal Senato. Non credo però che l'utilizzo di quel capitolo di bilancio per l'aumento dell'organico degli agenti di custodia significhi non tener conto dell'importanza di quella riforma; e sarebbe cosa negativa se attingessimo ai 150 miliardi recentemente stanziati, perché leveremmo risorse al compito per cui erano destinate, e cioè approntamento di beni e strutture in vista dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Inoltre, nel momento in cui il Senato e la Camera avranno approvato il provvedimento sul conciliatore ed il pretore, non fosse altro perché il progetto è di iniziativa del Governo, la copertura finanziaria non potrà non essere reperita per cui non c'è alcun pericolo di inficiare quella riforma. Vorrei pregare pertanto il gruppo comunista di non chiedere di modificare la copertura della spesa, altrimenti lo stanziamento dei 150 miliardi verrebbe intaccato di parecchio.

Già la cifra di 150 miliardi non è cospicua (ricordo che il gruppo comunista chiese di portarla a 300) e, inoltre, si intaccherebbe inutilmente quella somma perché, con il bilancio per il 1981, la nuova spesa per l'aumento dell'organico verrebbe addossata proprio sul capitolo relativo ai 150 miliardi. Ritengo che il gruppo comunista, valutando queste considerazioni, possa fare a meno di presentare un emendamento.

Concludendo, mi sembra di avere dato, sia pure sinteticamente per un provvedimento parziale, di cui sottolineo l'urgenza

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

alcune spiegazioni per poter discutere in maniera più approfondita il problema di fondo, anche in relazione alla programmazione che intendiamo dare al reclutamento degli agenti di custodia nei provvedimenti di riforma generale che esamineremo nelle prossime settimane.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e della annessa tabella, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori n.	240
Marescialli capi »	300
Marescialli ordinari »	345

Brigadieri e vicebrigadieri . . . n.	2.170
Appuntati e guardie »	17.171

(È approvato).

ART. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA

GRADI	ORGANICO		
	al 1°-1-1980	al 1°-1-1981	al 1°-1-1982
Marescialli maggiori	210	230	240
Marescialli capi	265	285	300
Marescialli ordinari	320	340	345
Brigadieri e vicebrigadieri	1.950	2.090	2.170
Appuntati e guardie	15.574	16.373	17.171
TOTALE			20.226

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Comunico che l'onorevole Boato, prima di abbandonare quest'aula, mi ha scritto una lettera di cui do lettura: « Caro Presidente, per protesta contro l'andamento di questa discussione sugli agenti di custodia, contro la mancanza sostanziale (per non dire assoluta) di volontà di affrontare realmente il problema della riforma del Corpo, contro lo stesso Ufficio di Presidenza, che ha abbandonato l'impegno iniziale (che risale già a vari mesi fa) di affrontare contestualmente riforma del Corpo e aumento dell'organico, rinuncio a prendere la parola, come sarebbe stata mia intenzione. Ti prego — se vuoi e se puoi — di rendere noto tutto ciò alla Commissione. Cordialmente Marco Boato ».

Non entro nel merito di questa lettera ma, nel prendere atto delle conclusioni dell'onorevole Boato, desidero precisare che l'Ufficio di presidenza ha recentemente deciso di portare avanti la discussione di questo disegno di legge e di iscrivere allo ordine del giorno di una prossima seduta i provvedimenti più generali sulla riforma del Corpo degli agenti di custodia. Pertanto, su questo vi è da fare una correzione alla critica formulata dall'onorevole Boato: mi dispiace farlo in sua assenza, ma è bene che restino agli atti entrambe le posizioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696); e delle proposte di legge Porcellana ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648); Gottardo: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autori-

tà giudiziaria (651); Bozzi ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702); Parlato ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734); Casati ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (1596); Carpino e Casalinuovo: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria », già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Porcellana ed altri: « Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Gottardo: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Bozzi ed altri: « Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Parlato ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»; Casati ed altri: « Modifica dei compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 »; Carpino e Casalnuovo: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ».

Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che il relatore ha proposto di assumere come testo base quello del disegno di legge n. 1696: se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Classificazione dei compensi).

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Gli onorari sono fissi o variabili ».

RIZZO. Poiché ritengo che la materia trattata in questo articolo sia connessa con quella di cui all'articolo 4 (che prevede gli onorari commisurati al tempo), propongo di accantonare il primo articolo fino a quando non verrà esaminato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 1 è momentaneamente accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Onorari fissi e variabili).

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione fornita, nonché dell'urgenza con la quale l'incarico è stato eventualmente espletato ».

Sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Ricci, Onorato, Martorelli e Carpino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli ultimi due commi con il seguente: « Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tener conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione fornita, nonché della maggiore o minore brevità del termine per l'espletamento dello incarico fissato dal giudice stesso in relazione a motivi di urgenza ».

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Ricci ed altri:

Sostituire le parole da « nonché » sino alla fine dell'articolo con le altre « nonché della tempestività della prestazione stessa in rapporto all'urgenza ritenuta dal giudice ».

Gli onorevoli Trantino, Pirolo e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli ultimi due commi con il seguente: « Il giudice all'atto della determinazione degli oneri variabili può raddoppiare i compensi previsti dalle tariffe professionali, qualora l'indagine svolta abbia il pregio della particolare qualità tecnica, sia stata svolta in tempi brevi, sia esauriente e completa ».

RIZZO. Desidero ricordare ai colleghi che l'ultimo comma dell'articolo 2 recita: « Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento ». Personalmente, non comprendo perché, con riferimento all'urgenza, si debba procedere all'aumento sino al 20 per cento degli onorari: ritengo che sia sufficiente disporre che, nella definizione dello onorario variabile, il giudice tenga conto della tempestività nell'espletamento dello incarico, oltre che della difficoltà, della completezza e del pregio del lavoro svolto, globalmente considerati.

Per questo motivo propongo che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 2 e che il secondo venga emendato nel senso di aggiungere alla fine l'espressione: « nonché della urgenza con la quale l'incarico è stato eventualmente espletato ».

CASINI. Desidero sottolineare che, almeno dal mio punto di vista, non vi è sostanziale differenza tra il testo originario e quello che scaturirebbe dall'accoglimento degli emendamenti presentati. Invito, pertanto, i presentatori a riflettere sulla

questione: il sistema, definito dal disegno di legge, è quello di stabilire la possibilità della determinazione di un certo tipo di compenso ordinario, che può essere maggiorato o ridotto a seconda della diligenza dimostrata dal perito nell'espletamento dell'incarico; diligenza che si esprime nel tempo che questi impiega, per lo appunto, nell'espletamento dell'incarico medesimo.

Qual è la differenza tra il testo originario e gli emendamenti presentati? Il primo stabilisce che nei casi di urgenza lo onorario può essere aumentato sino al 20 per cento, al fine evidente di una incentivazione alla riduzione dei tempi di espletamento, che non è rimessa all'arbitrio del perito — che potrebbe pure fingere di far presto — ma ad un giudizio preventivo e motivato del giudice: cosa, questa, che rappresenta senz'altro una garanzia dato che l'ampiezza del termine, così fissata, rientra tra i criteri che debbono presiedere alla determinazione degli onorari.

Le proposte di emendamento all'articolo 2, invece, mi pare che facciano venir meno questo tipo di garanzia, e, questo, soprattutto se si tiene conto delle finalità che si intendono perseguire con la emissione di un decreto preventivo relativo alla urgenza. Non si può dimenticare, infatti, che gli onorari a carico dello Stato devono essere ragionevoli: non è possibile, cioè, ordinare perizie urgenti che consentano di guadagnare qualche giorno solo per pagare degli onorari maggiori ai periti ed ai tecnici; gli onorari, in altri termini, devono corrispondere alla natura dell'indagine e del processo.

Non bisogna neppure dimenticare che l'aumento dell'onorario è possibile entro un limite, quello del 20 per cento, e che non è automatico; la disposizione, in sostanza, risponde ad una logica seguita per qualsiasi altra procedura urgente, la logica, cioè, secondo la quale, quando si è costretti a lavorare in condizioni più difficili, si deve ricevere un compenso maggiore per la prestazione erogata.

MANNUZZU. Desidero sottolineare che il criterio informatore della liquidazione

degli onorari va rapportato a due concetti tra loro concatenati: la tempestività della prestazione, che è in rapporto alla urgenza valutata dal giudice.

Credo, pertanto, che si potrebbe usare un'espressione lievemente modificata — al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dal collega Casini — del seguente tenore: « Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tener conto della difficoltà della indagine, della completezza e del pregio della prestazione fornita, nonché della tempestività di questa prestazione in rapporto alla urgenza ritenuta dal giudice ».

ONORATO. La formulazione proposta dall'onorevole Mannuzzu mi trova concorde dal momento che esprime con maggiore proprietà lessicale il contenuto del nostro emendamento.

Desidero, però, far notare al collega Casini che la differenza tra il testo originario dell'articolo 2 e l'emendamento di cui si discute consiste in questo: in relazione alla urgenza il testo del disegno di legge prevede la possibilità di aumentare l'onorario sino al 20 per cento in più rispetto alle tabelle relative agli onorari variabili, mentre l'andamento in oggetto prevede che, sempre in relazione all'urgenza, la liquidazione debba avvenire sulla base della variabilità stabilita dalle tabelle. Tale criterio, dal nostro punto di vista, è più garantista rispetto a quello contenuto nel testo originario dell'articolo, in quanto contiene la misura della spesa. È vero che si prevede pure che l'aumento venga definito con decreto motivato del giudice, ma noi riteniamo che non sia necessario un decreto *ad hoc*, e che sia più opportuno che l'urgenza ed il tempo entro il quale deve essere effettuata la perizia debbano essere stabiliti al momento dell'affidamento dell'incarico senza decreti particolari. È il giudice che, in relazione all'urgenza ed alla tempestività, valutando contemporaneamente altri parametri, quali il pregio della perizia, liquida il compenso sulla base della rispondenza della perizia medesima ai tempi tecnici richiesti.

Il sistema da noi proposto, è, quindi, coerente con l'impostazione generale del disegno di legge: si tratta di scegliere tra un sistema che impone una liquidazione peritale entro le tabelle variabili, nell'ambito delle quali uno dei criteri per la fissazione degli onorari è per l'appunto l'urgenza, oppure un sistema che eleva l'onorario al di sopra delle cifre fissate nelle tabelle sino ad un 20 per cento in più.

Questa è la differenza sostanziale tra il testo del disegno di legge ed il nostro emendamento, ed è per questo motivo che noi non intendiamo recedere dalla nostra impostazione che, ripeto, trova una migliore formulazione nel subemendamento proposto dal collega Mannuzzu. Per questo motivo, anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di accettare il subemendamento Mannuzzu al mio emendamento.

RIZZO. Anch'io aderisco al subemendamento dell'onorevole Mannuzzu e dichiaro pertanto di ritirare il mio emendamento. Desidero far notare all'onorevole Casini che l'ultimo comma dell'articolo 2, oltre a far riferimento esclusivamente al momento del conferimento dell'incarico, contiene una « stranezza », poiché prevede che per l'espletamento dell'incarico possa essere fissato un termine inferiore a quello ritenuto « normalmente necessario ». In conseguenza del sistema adottato potrà verificarsi il caso che per un incarico conferito sia fissata l'urgenza, per cui automaticamente scatta il sistema dell'aumento del 20 per cento dell'onorario, e che poi, essendo la perizia espletata con ritardo, trovi applicazione la prevista penalità e ciò, evidentemente, è un assurdo. Inoltre sembra che l'articolo 2 dia per scontato che si debbano liquidare gli onorari variabili sempre nel massimo, tanto da giustificare l'aumento del 20 per cento. È più opportuno e sufficiente stabilire che nella determinazione in concreto dell'onorario variabile il giudice valuterà l'urgenza e la tempestività nell'espletamento dell'incarico.

SABBATINI, Relatore. Il relatore esprime parere contrario agli emendamenti non

perché le ragioni addotte non abbiano qualche pregio, ma perché il criterio proposto non è alternativo a quello dell'articolo 2, non implica, cioè, qualcosa che dia maggiori garanzie sulla certezza degli onorari e sul corrispettivo della prestazione. L'articolo 2 ha una sua logica abbastanza precisa in tutti e tre i capoversi, e, in particolare, nel secondo (dove si fa riferimento agli onorari variabili per tener conto di alcuni criteri) e nel terzo (che aggiunge un ulteriore elemento di valutazione, quello, cioè, dell'urgenza, rispetto ad un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario). In definitiva, con questo articolo, si vuole andare oltre quello che può essere previsto attraverso il riferimento ai criteri relativi agli stessi onorari variabili. Giustamente, è stato osservato che perché ciò avvenga è necessario che ci sia un provvedimento motivato. Nel caso in cui approvassimo il subemendamento Mannuzzu, si verificherebbe, di fatto, che gli onorari variabili sarebbero sempre iscritti al massimo, mentre, in caso contrario, ciò non accadrà poiché viene richiesto un decreto motivato il quale, oltre tutto, costituirà un deterrente per una valutazione più accorta, in ordine all'onorario variabile, indipendentemente dall'aumento del 20 per cento. Avremo, cioè, un criterio per la determinazione dell'onorario variabile, che non potrà essere sempre il massimo e che, in ogni caso, ogni qual volta dovrà essere superato, richiederà un provvedimento motivato.

Concludendo, manterrei la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, anche perché nulla toglie che qualche variazione possa essere apportata se l'impatto con la realtà dovesse renderla necessaria.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti per le ragioni già espresse dal relatore. Devo aggiungere, inoltre, che i motivi di dissenso ora manifestati non mi sembrano tali da costringere questo provvedimento — che, ripeto, ha carattere di urgenza — a tornare al Senato. Non ritengo, cioè, che le

questioni poste siano tali da travolgere il provvedimento e da renderlo bisognoso di una nuova lettura.

ONORATO. Mi pare di aver capito che il Governo ha tenuto a sottolineare l'inopportunità di qualsiasi richiesta di emendamento al provvedimento in esame, giustificando ciò con l'urgenza della sua approvazione. Ebbene, poiché voglio tener conto di questa esigenza, preciso che il nostro gruppo non avrebbe difficoltà a ritirare gli emendamenti meno qualificanti, qualora il Governo dichiarasse di accettare quelli ai quali, invece, annettiamo maggiore importanza e tra questi, in modo particolare, quello che riguarda l'abolizione, in via graduale e transitoria, del sistema delle vaccinazioni. Aggiungo che non ci formalizzeremo nemmeno sul problema della copertura finanziaria — a proposito della quale avevamo chiesto chiarimenti al sottosegretario Spinelli — dal momento che, evidentemente, si arriverebbe ad una situazione in cui le vecchie tariffe continueranno ad essere in vigore fino al 1980.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mannuzzu all'emendamento Ricci ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ricci ed altri all'articolo 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Trantino ed altri è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

RICCI. Annuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili).

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

(È approvato).

RICCI. Signor presidente, propongo di rinviare il seguito dell'esame degli articoli ad una prossima seduta per meglio approfondire il contenuto di quelli successivi, anche in relazione al fatto che il sottosegretario Spinelli si era personalmente impegnato ad esprimere il suo parere in merito ad una serie di emendamenti elaborati dal gruppo comunista.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole alla richiesta avanzata ora dal collega Ricci.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia » *(Approvato dal Senato)* (1390):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Carta, Casini, De Cinque, Contu, Del Rio, Fiori Publio, Fontana Elio, Garavaglia, Granati Caruso Maria Teresa, Abbate, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Orione, La Rocca, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato Ersilia, Speranza, Violante, Zurlo.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO